

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

17° anno n. L 150

7 giugno 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1408/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 1409/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, che estende a talune carte della sottovoce 48.01 E il beneficio del contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 3590/73 per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 1410/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di calamità che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri . . . 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 1411/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 610/72 relativo all'applicazione delle disposizioni adottate nel quadro dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia riguardo alla circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da paesi terzi e non immessi in libera pratica né nella Comunità né in Grecia 6
- Regolamento (CEE) n. 1412/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 7
- Regolamento (CEE) n. 1413/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 9
- Regolamento (CEE) n. 1414/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 11
- Regolamento (CEE) n. 1415/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala 13

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1416/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali	16
Regolamento (CEE) n. 1417/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso	23
Regolamento (CEE) n. 1418/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso	25
Regolamento (CEE) n. 1419/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	27
Regolamento (CEE) n. 1420/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	29
Regolamento (CEE) n. 1421/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso	31
Regolamento (CEE) n. 1422/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	33
Regolamento (CEE) n. 1423/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza di ravizzone	36
★ Regolamento (CEE) n. 1424/74 del Consiglio, del 6 giugno 1974, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana	39
Regolamento (CEE) n. 1425/74 della Commissione, del 6 giugno 1974, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	41
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	45
Procedure aperte	47
Procedure ristrette	49
<hr/>	
Turkish Electricity Authority invites applications for switchyard equipment	
(Vedasi la terza pagina di copertina)	

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1408/74 DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 1974**

**che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni
dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 82 di detto statuto e l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a causa del notevole aumento del costo della vita registrato in Belgio e nelle altre sedi di servizio dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nel secondo semestre 1973, è opportuno adeguare i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti;

considerando che l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni previsto dal presente regolamento ha carattere d'anticipo, e come tale sarà detratto al momento dell'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni che verrà deciso dal Consiglio nel corso dell'esame annuale del livello delle retribuzioni da effettuare nel prossimo mese di settembre a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, per il periodo di riferimento 1° luglio 1973-30 giugno 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1974, i coefficienti correttori applicabili ai funzionari in servizio in uno dei seguenti paesi, sono fissati come segue:

Belgio	122,5
Repubblica federale di Germania	116,8
Francia	147,9
Italia	126,6
Granducato del Lussemburgo	122,5
Paesi Bassi	122,3
Regno Unito	136,5
Svizzera	120,7
USA	173,5.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1974, il coefficiente correttore applicabile alle pensioni, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, è fissato come segue per i paesi delle Comunità in cui i titolari delle pensioni dichiarano di stabilire il proprio domicilio:

Belgio	122,5
Repubblica federale di Germania	116,8
Francia	147,9
Italia	126,6
Granducato del Lussemburgo	122,5
Paesi Bassi	122,3
Regno Unito	136,5.

Se il titolare di una pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA), n. 2/74 è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1974.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 2 del 3. 1. 1974, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.D. GENSCHER

REGOLAMENTO (CEE) N. 1409/74 DEL CONSIGLIO**del 4 giugno 1974****che estende a talune carte della sottovoce 48.01 E il beneficio del contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 3590/73 per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 3590/73⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il 1974, un contingente tariffario comunitario di 3 053 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune; che ai termini della nota complementare del capitolo 48 è da considerare « carta da giornali », ai sensi della sottovoce 48.01 A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm, presentata in rotoli di lunghezza di 31 cm o più, non contenente più di 8 % in peso di carico, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce n. 49.02 edite almeno dieci volte in un anno;

considerando che, data la penuria attuale sul mercato mondiale di carte che posseggano tutti i requisiti precisati, in particolare quello relativo alle linee d'acqua, è opportuno estendere temporaneamente il beneficio del contingente tariffario in questione a talune carte che rispondono a tutti i requisiti salvo per quanto riguarda le linee d'acqua, attualmente comprese nella sottovoce tariffaria 48.01 E,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.D. GENSCHER

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1974, gli Stati membri sono autorizzati ad imputare sul contingente tariffario comunitario aperto con regolamento (CEE) n. 3590/73 per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune, la carta della sottovoce 48.01 E che risponda, a prescindere dal criterio delle linee d'acqua, alla definizione della carta da giornali riportata nella nota complementare del capitolo 48.

2. Le importazioni della carta in questione che beneficiano dell'esenzione dai dazi a titolo di detto contingente tariffario non sono imputabili sui massimali indicativi fissati nel quadro di taluni accordi di libero scambio.

Articolo 2

Gli Stati membri emanano le disposizioni necessarie per garantire che le carte in questione siano destinate alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce n. 49.02, edite almeno dieci volte in un anno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 36.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1410/74 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di calamità che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, allo scopo di apportare un aiuto efficace alle vittime di calamità che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri, occorre ammettere, nella misura del possibile, le merci importate da paesi terzi da parte di organismi statali o di organismi autorizzati, per essere distribuite gratuitamente o per essere poste a disposizione delle popolazioni interessate, in franchigia da dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli o altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello del regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1491/73 ⁽³⁾;

considerando che la medesima franchigia può essere prevista per le merci importate dai paesi terzi per coprire i bisogni delle unità di soccorso durante il periodo del loro intervento;

considerando che in data 8 giugno 1970 il consiglio di cooperazione doganale ha emesso una raccomandazione nello stesso senso, al fine di accelerare l'invio di soccorsi in caso di calamità;

considerando che è necessario prevedere il ricorso ad una procedura d'urgenza onde consentire alla Commissione, previa consultazione degli Stati membri, di decidere in ciascun caso particolare se sia opportuno autorizzare l'ammissione in franchigia; che, in attesa di tale decisione, gli Stati membri devono poter ammettere le merci importate in sospensione temporanea dai dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli o altre imposizioni all'importazione di cui esse sono passibili, purché l'organismo importatore si impegni a corrisponderli ove la franchigia definitiva non venga concessa;

considerando che, qualora le merci importate con beneficio della franchigia non conseguano la destinazione prevista, devono essere prese le disposizioni ne-

cessarie per assicurare la riscossione dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli o altre imposizioni all'importazione di cui esse sono passibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le merci importate per la libera pratica da parte di organismi statali o di organismi autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri

- a) per essere distribuite gratuitamente a vittime di calamità che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri, ovvero,
- b) per essere poste gratuitamente a disposizione delle vittime di dette calamità, pur rimanendo di proprietà degli organismi anzidetti,

possono, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, essere ammesse in franchigia da dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli o altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o del regolamento (CEE) n. 1059/69.

2. Possono altresì essere ammesse al beneficio della franchigia di cui al paragrafo 1 le merci importate per la libera pratica da unità di soccorso per il loro fabbisogno durante il periodo del loro intervento.

Articolo 2

La concessione della franchigia di cui all'articolo 1 è subordinata ad una decisione della Commissione che delibera, su richiesta dello o degli Stati membri interessati, secondo una procedura d'urgenza che comporta la consultazione degli altri Stati membri. Se necessario, tale decisione stabilisce la portata e le condizioni di applicazione della franchigia.

In attesa che la decisione della Commissione sia loro notificata, gli Stati membri colpiti da una calamità possono autorizzare l'importazione delle merci destinate agli usi previsti dall'articolo 1 in sospensione dai dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli o altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o del regolamento (CEE) n. 1059/69, purché l'organismo importatore si

⁽¹⁾ GU n. C 62 del 31. 7. 1973, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.

impegni a corrisponderli ove la franchigia non venga accordata.

Articolo 3

Non possono essere ammessi a beneficiare della franchigia gli organismi i cui documenti contabili non consentano alle autorità competenti di controllare le operazioni o che non offrano tutte le garanzie repute necessarie.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché :

- a) le merci poste in libera pratica con beneficio della franchigia di cui all'articolo 1 non possano essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali tale franchigia è stata accordata ;

- b) le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) non possano, dopo la cessazione della loro utilizzazione da parte di vittime di calamità, essere cedute a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza essere state prima assoggettate ai dazi doganali o alle tasse di effetto equivalente, al tasso vigente alla data della cessione, secondo il tipo e sulla base del valore in dogana riconosciuto o ammesso a tale data dalle autorità competenti dello Stato membro ove sono state effettuate le formalità per la messa in libera pratica.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore due mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.D. GENSCHER

REGOLAMENTO (CEE) N. 1411/74 DEL CONSIGLIO**del 4 giugno 1974**

che modifica il regolamento (CEE) n. 610/72 relativo all'applicazione delle disposizioni adottate nel quadro dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia riguardo alla circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da paesi terzi e non immessi in libera pratica né nella Comunità né in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 610/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, relativo all'applicazione delle disposizioni adottate nel quadro dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia riguardo alla circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da paesi terzi e non immessi in libera pratica né nella Comunità né in Grecia⁽¹⁾, modificato per ultimo con il regolamento (CEE) n. 3287/73⁽²⁾, ha stabilito le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di associazione emanate in applicazione dell'articolo 8 dell'accordo di associazione;

considerando che, con decisione n. 1/74 del Consiglio di associazione, sono state emanate nuove disposizioni; che il regolamento (CEE) n. 610/72 deve essere adattato alla nuova situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 610/72 è sostituito dal testo seguente:

« La percentuale dei dazi da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota del prelievo di cui all'articolo 2 è fissata, per le merci sottoposte al regime previsto dall'articolo 15 dell'accordo di associazione:

— a 28 per il periodo dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1974,

— a 36 a decorrere dal 1° luglio 1974. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.D. GENSCHER

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 7. 12. 1973, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1412/74 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1974****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2076/73 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0,56
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	27,73 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	1,31 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	6,58
10.07 C	Sorgo	12,83
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	19,55
11.01 B	Farine di segala	58,88
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	19,91

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1224/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1413/74 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1974****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2077/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. L 212 del 1^o. 8. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	2,95	2,95	1,54
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	8,64	8,64	10,21
10.04	Avena	0	3,14	3,14	3,14
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,39	0,39	1,57
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	2,36	2,36	2,36
10.07 C	Sorgo	0	2,95	2,95	2,95
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	4,12	4,12	2,16

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.e./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,525	0,525	0,274	0,274
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,392	0,392	0,205	0,205
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,538	1,538	1,817	1,817
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,149	1,149	1,358	1,358
11.07 B	Malto torrefatto	0	1,339	1,339	1,583	1,583

REGOLAMENTO (CEE) N. 1414/74 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1974

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/72⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di più di un'unità di conto; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di più di un'unità di conto;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, para-

grafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁶⁾, prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando tuttavia che, secondo l'articolo 2 del regolamento n. 633/67/CEE, il correttivo applicabile all'importo della restituzione fissata in anticipo per una esportazione da effettuarsi dopo il terzo mese seguente quello in cui il titolo è stato rilasciato, deve essere fissato in funzione delle prospettive di evoluzione del mercato; che si possono quindi prendere in considerazione le disponibilità e l'evoluzione prevedibili del mercato comunitario da un lato, e d'altro lato, l'evoluzione a termine del mercato mondiale ed in particolare dei mercati le cui esigenze specifiche hanno resa necessaria la fissazione di restituzioni differenziate;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 dell'11. 7. 1972, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

colo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'arti-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1974 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

<i>(u.c./t.)</i>								
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1415/74 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1974

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione

dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1974.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1974, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

(u.c./t)

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato	—
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala ⁽¹⁾	0
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	0
	— tenore in ceneri da 521 a 600	0
	— tenore in ceneri da 601 a 900	0
	— tenore in ceneri da 901 a 1100	0
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	0
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	0
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	0
	— tenore in ceneri da 701 a 1150	0
	— tenore in ceneri da 1151 a 1600	0
	— tenore in ceneri da 1601 a 2000	0
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950	—
	— tenore in ceneri da 951 a 1300	—
	— tenore in ceneri da 1301 a 1500	—
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	0

(1) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è di 2 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1416/74 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1974

che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 120/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superi notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1968/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2 %; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità di riso o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione di agglomerati di riso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/73 del Consiglio, del 17 luglio 1973 ⁽⁵⁾, ha fissato il prezzo d'entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1973/1974;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1968/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati di cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'importanza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) e d) del regolamento n. 120/67/CEE, esclusi i prodotti amidacei, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1968/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi

— per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 3.

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente agli importi elencati nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 sono fissati agli importi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.02 (seguito)	D. Cereali soltanto spezzati :	
	I. di frumento (grano)	—
	II. di segala	—
	III. di orzo	—
	IV. di avena	—
	V. di granturco	—
	VII. di miglio	—
	VIII. di sorgo	—
	E. Cereali schiacciati ; fiocchi :	
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio :	
	a) Cereali schiacciati :	
	1. di orzo	—
	2. di avena	—
	4. di miglio	—
	b) Fiocchi :	
	1. di orzo	—
	2. di avena	—
	4. di miglio	—
	II. di altri cereali :	
	a) di frumento (grano)	—
	b) di segala	—
	c) di granturco	—
	d) di sorgo	—
	F. Agglomerati (« pellets ») :	
	I. di frumento (grano)	—
	II. di segala	—
	III. di orzo	—
	IV. di avena	—
	V. di granturco	—
	VI. di riso	120,00
	VIII. di miglio	—
	IX. di sorgo	—
	G. Germi di cereali, anche sfarinati :	
	I. di frumento (grano)	—
	II. altri	—

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.07	<p>Malto, anche torrefatto :</p> <p>A. non torrefatto :</p> <p> I. di frumento (grano) :</p> <p> a) presentato sotto forma di farina</p> <p> b) altro</p> <p> II. altro :</p> <p> a) presentato sotto forma di farina</p> <p> b) non nominato</p> <p>B. torrefatto</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
23.02	<p>Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :</p> <p>A. di cereali :</p> <p> I. di granturco o di riso :</p> <p> a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35 % in peso</p> <p> b) altri :</p> <p> 1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione</p> <p> 2. non nominati</p> <p> II. di altri cereali :</p> <p> a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso</p> <p> b) altri</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
23.07	<p>Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo, di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari :</p> <p>ex I. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (*) è :</p> <p> — superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %</p> <p> — superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %</p> <p> — superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %</p> <p> — superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %</p> <p> — superiore al 65 %</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

-
- (¹) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12).
- (²) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (³) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (⁴) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1417/74 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1974****che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2365/73 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2365/73 ai

prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 del 10. 9. 1973, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1418/74 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1974

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 128/73⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁷⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 363/72⁽⁹⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in

conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 46 del 22. 2. 1972, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg)			
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
b) a grani lunghi	0	0	0	0	
C. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1419/74 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1974****che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽⁴⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE⁽⁵⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68⁽⁷⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la pro-

porzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1974.

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

(5) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

(6) GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

(7) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1974 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (u.c. / 100 kg)
10.06	Riso : A. Risone o riso semigreggio : I. II. riso semigreggio : a) a grani tondi b) a grani lunghi B. Riso semilavorato o riso lavorato : I. riso semilavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso lavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi C. Rotture	— — — — — — — —

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1420/74 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1974

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, para-

grafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁷⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 7 giugno 1974 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1974 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11
10.06	Riso : A. Risone o riso semigreggio : I. risone : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso semigreggio : a) a grani tondi b) a grani lunghi B. Riso semilavorato o riso lavorato : I. riso semilavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso lavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi C. Rotture	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1421/74 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1974

che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento n. 359/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superi notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2737/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2%; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del riso o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per questo prodotto;

considerando che i rapporti esistenti fra il riso e i prodotti trasformati nonché la situazione del mercato di questi prodotti rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione per l'insieme dei prodotti trasformati a base di riso;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati

fissati per la campagna 1973/1974 dai regolamenti (CEE) n. 1962/73⁽⁴⁾ e 2024/73⁽⁵⁾;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2737/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità del riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra dei prezzi del riso e dei prodotti trasformati del settore del riso sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) del regolamento n. 359/67/CEE, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2737/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

— per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25%, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento;

(1) GU n. L 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

(4) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 30.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

2737/73 è fissato nell'allegato per i prodotti in esso indicati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1974 che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	u.c./100 kg
10.06 A I a)	Risone a grani tondi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	8,000
10.06 A I b)	Risone a grani lunghi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	10,000
10.06 A II a)	Riso semigreggio a grani tondi	12,000
10.06 A II b)	Riso semigreggio a grani lunghi	8,000
10.06 B I a)	Riso semilavorato a grani tondi	15,000
10.06 B I b)	Riso semilavorato a grani lunghi	10,000
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi	15,000
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi	10,000
10.06 C	Rotture di riso	12,000
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	12,000
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	12,000
11.08 A II	Amido di riso	—

⁽¹⁾ S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1422/74 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1974****che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo alinea e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1095/74⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/74⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1095/74 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73⁽⁵⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 122 del 4. 5. 1974, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1974, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 10 giugno 1974 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (1)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	(In u.c./100 kg)	
		Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :	Peso vivo	
	A. delle specie domestiche :		
	II. altri :		
	a) vitelli	16,414 (b)	24,580 (b)
	b) altri :		
	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a)	16,414	—
2. altri :			
aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c)	—	24,580	
bb) non nominati	16,414 (b)	24,580 (b)	
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	Peso netto	
	A. carni :		
	II. della specie bovina :		
	a) domestica :		
	1. fresche o refrigerate :		
	aa) di vitello :		
	11. carcasse e mezzene	31,187	46,702
	22. quarti anteriori e busti	24,949	37,362
	33. quarti posteriori e selle	37,424	56,042
	bb) di bovini adulti :		
	11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati :		
	aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	46,702
bbb) altri	31,187	46,702	
22. quarti anteriori :			
aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	37,362	
bbb) altri	24,949	37,362	

(In u.c./100 kg)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera		Altri paesi terzi
		Peso netto		
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :			
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—		56,042
	bbb) altri	37,424		56,042
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :			
	11. pezzi non disossati	46,780		70,053
	22. pezzi disossati	53,510		80,131
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	C. altre :			
	I. della specie bovina domestica :			
	a) carni :			
	1. non disossate	46,780		70,053
	2. disossate	53,510		80,131

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1423/74 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1974

che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/74 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 451/74 ⁽⁷⁾, modificato da ultimodal regolamento (CEE) n. 1288/74 ⁽⁸⁾; che, per la sterlina ed il franco francese la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 constatata per il periodo dal 29 maggio al 4 giugno 1974, si scosta di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 451/74, modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1974, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1974, pag. 13.⁽⁸⁾ GU n. L 140 del 23. 5. 1974, pag. 32.

ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo ⁽¹⁾)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,1203	- 0,1203	+	-
— raccolti in Germania			-	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			-	0,0960
— raccolti in Francia			-	0,2163
— raccolti in Danimarca			-	0,1203
— raccolti in Irlanda			-	0,2367
— raccolti nel Regno Unito			-	0,2367
— raccolti in Italia			-	0,2594
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0268	- 0,0268	+	-
— raccolti in Germania			0,1062	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			-	-
— raccolti in Francia			-	0,1331
— raccolti in Danimarca			-	0,0268
— raccolti in Irlanda			-	0,1556
— raccolti nel Regno Unito			-	0,1556
— raccolti in Italia			-	0,1807
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	-
— raccolti in Germania			0,1367	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0276	-
— raccolti in Francia			-	0,1092
— raccolti in Danimarca			-	-
— raccolti in Irlanda			-	0,1323
— raccolti nel Regno Unito			-	0,1323
— raccolti in Italia			-	0,1581
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	- 0,1226	+ 0,1226	+	-
— raccolti in Germania			0,2761	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1535	-
— raccolti in Francia			-	-
— raccolti in Danimarca			0,1226	-
— raccolti in Irlanda			-	0,0260
— raccolti nel Regno Unito			-	0,0260
— raccolti in Italia			-	0,0549

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (*)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda e nel Regno Unito o esportati da questi paesi :	- 0,1525	+ 0,1525	+	-
— raccolti in Germania			0,3100	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1843	—
— raccolti in Francia			0,0266	—
— raccolti in Danimarca			0,1525	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			—	0,0297
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	- 0,1878	+ 0,1878	+	-
— raccolti in Germania			0,3502	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2206	—
— raccolti in Francia			0,0581	—
— raccolti in Danimarca			0,1878	—
— raccolti in Irlanda			0,0306	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0306	—
— raccolti in Italia			—	—

(*) Per i semi raccolti nel Regno Unito e in Danimarca il prezzo indicativo è diminuito dell'importo compensativo « adesione ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 1424/74 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1974

che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 197/74 ⁽⁴⁾, ha previsto nell'articolo 1 l'applicazione di tassi rappresentativi per la lira italiana con effetto al 1° novembre 1973, al 1° gennaio 1974 e al 28 gennaio 1974;

considerando che la situazione economica in Italia rende necessario un altro passo verso l'uniformità dei prezzi agricoli nella Comunità mediante la fissazione di un altro tasso rappresentativo, più vicino alla realtà; che in tal modo le misure di salvaguardia adottate nel quadro dell'articolo 108 del trattato possono essere sostituite da misure che comportino minori perturbazioni per il funzionamento del mercato comune agricolo;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129;

considerando che la fissazione di tale tasso rappresentativo porta ad una modifica del livello di prezzo dei prodotti agricoli in Italia; che tale conseguenza corrisponde al principio fondamentale dell'uniformità dei prezzi nella Comunità; che tale principio e le sue conseguenze hanno portato a una regolamentazione precisa, in particolare nel regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune ⁽⁵⁾; che tali disposizioni riguardano esclusivamente il caso di una modifica della parità di una moneta; che la loro applicazione è giustificata anche nella fattispecie;

che occorre quindi includere il nuovo tasso rappresentativo nel regolamento (CEE) n. 2958/73, le cui altre disposizioni restano in vigore;

considerando che l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 ⁽⁷⁾, prevede che, in linea di massima, i prezzi di intervento o di acquisto valevoli in Italia siano fissati, sino alla fine della campagna di commercializzazione 1973/1974, al livello espresso in lire risultante dall'applicazione delle disposizioni in vigore il 31 dicembre 1973;

considerando che la situazione dei vari mercati in Italia, tenuto conto delle ripercussioni che essa ha già esercitato sul livello della produzione e che di conseguenza può avere sull'equilibrio generale dell'economia, rende necessario un aumento del 12,5 % dei prezzi d'intervento o di acquisto validi in Italia; che, tuttavia, per il frumento duro e l'olio d'oliva della prossima campagna è opportuno prevedere di convertire l'aiuto applicando il tasso rappresentativo valido il 28 gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2958/73 è completato dal testo seguente:

- * d) 100 lire italiane = 0,124844 unità di conto con effetto da una data che sarà stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e che dovrà coincidere con la data di entrata in applicazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della decisione della Commissione dell'8 maggio 1974 ⁽⁸⁾ ».

Articolo 2

1. Per i prodotti per i quali la campagna di commercializzazione 1974/1975 non è ancora iniziata, i prezzi d'intervento e di acquisto validi in Italia sono maggiorati del 12,5 % fino all'inizio di tale campagna.

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 303 del 1° 11. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 26. 1. 1974, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 188 del 1° 8. 1968, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

⁽⁸⁾ GU n. L 152 dell'8. 6. 1974, pag. 18.

L'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 viene applicato tenendo conto del disposto del primo comma, tranne per quanto riguarda l'aiuto per il frumento duro e l'olio di oliva.

2. Per la campagna 1974/1975, l'importo dell'aiuto per il frumento duro e l'olio d'oliva viene convertito applicando il tasso rappresentativo per la lira italiana valido alla data del 28 gennaio 1974.

3. Le misure indicate nel presente articolo sono applicabili a partire dalla data di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. APEL

REGOLAMENTO (CEE) N. 1425/74 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1974****che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1967/73⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1359/74⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1405/74⁽⁶⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 1359/74 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 1359/74, modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 27 del 1. 2. 1973, pag. 25.

(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 8.

(4) GU n. L 29 del 1. 2. 1973, pag. 26.

(5) GU n. L 147 del 1. 6. 1974, pag. 32.

(6) GU n. L 149 del 6. 6. 1974, pag. 22.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.02	—	13.80	26.00
10.05 B	—	2.00	2.00

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge
Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 E I ⁽¹⁾	—	0.280	0.280
11.01 E II ⁽¹⁾	—	0.204	0.204
11.02 A II ⁽¹⁾	—	1.932	3.640
11.02 A V a) 1 ⁽¹⁾	—	0.280	0.280
11.02 A V a) 2 ⁽¹⁾	—	0.280	0.280
11.02 A V b) ⁽¹⁾	—	0.204	0.204
11.02 B II b) ⁽¹⁾	—	1.835	3.458
11.02 B II c) ⁽¹⁾	—	0.280	0.280
11.02 C II ⁽¹⁾	—	1.932	3.640
11.02 C V ⁽¹⁾	—	0.280	0.280
11.02 D II ⁽¹⁾	—	1.408	2.652
11.02 D V ⁽¹⁾	—	0.204	0.204
11.02 E II b) ⁽¹⁾	—	1.932	3.640
11.02 E II c) ⁽¹⁾	—	0.280	0.280
11.02 F II ⁽¹⁾	—	1.408	2.652
11.02 F V ⁽¹⁾	—	0.204	0.204
11.02 G II	—	0.050	0.050
11.06 B II	—	0.322	0.322
23.02 A I a)	0,016	0.032	0.032
23.02 A I b) 1	0,016	0.032	0.032
23.02 A I b) 2	0,016	0.032	0.032
23.02 A II a)	0,016	0.032	0.032
23.02 A II b)	0,016	0.032	0.032
23.07 B I a) 1	—	0.032	0.032
23.07 B I a) 2	—	0.032	0.032
23.07 B I b) 1	—	0.100	0.100
23.07 B I b) 2	—	0.100	0.100
23.07 B I c) 1	—	0.150	0.150
23.07 B I c) 2	—	0.150	0.150

(¹) Pour la distinction entre les produits des nos 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des nos 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche.
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

(¹) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetrisk metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

(¹) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe) der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

(¹) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

(¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspersenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen) berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspersent voor rijst, 2,5 gewichtspersenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspersenten voor gerst, 4 gewichtspersenten voor boekweit, 5 gewichtspersenten voor haver en 2 gewichtspersenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

(¹) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos. 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f):
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f):
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g):
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g):
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h):
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b):
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b):
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a):

(¹) Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Straßenbauamt Biberach ; sede a D - 7940 Riedlingen/
Württ., Krankenhausweg 3.
 2. Gara pubblica d'appalto a norma del regolamento che
disciplina i bandi di gara per opere edili (VOB).
 3. a) Tra Achstetten e Rot b. Laupheim, Landkreis Bibe-
rach.
b) Lavori stradali per la costruzione della L 263 ; lun-
ghezza del tronco : 5,6 km. I lavori comprendono tra
l'altro : 215 000 m³ di lavori in terra, 27 000 m³ di
strato di rivestimento non gelivo, 55 000 m² di strato
portante ghiaioso, dello spessore di 18 cm, 53 000 m²
di strato portante bituminoso, dello spessore di 10
cm, 51 000 m² di manto di calcestruzzo bituminoso,
dello spessore di 3,5 cm.
c)
d)
 4. 1° dicembre 1976.
 5. a) Vedasi punto 1.
b) Subito.
c) Il capitolato, in duplice copia, può essere acquistato al
prezzo di DM 15. L'invio avrà luogo esclusivamente
previo pagamento di detto importo, maggiorato di
DM 1,50 per spese postali.
 6. a) 20 giugno 1974, ore 11.00.
b) Vedasi punto 1.
c) Tedesco.
 7. a) Offerenti.
b) 20 giugno 1974, ore 11.00, all'indirizzo indicato al
punto 1.
 - 8.
 - 9.
 - 10.
 11. Impresa edile che risulti in grado di svolgere lavori stra-
dali.
 12. 10 settimane dopo l'apertura dell'offerta.
 - 13.
 - 14.
 15. 28 maggio 1974.
-

Procedura aperta

1. Landschaftsverband Rheinland, Landesstraßenbauamt Essen, D 43 Essen 1, Huysenallee 88.
2. Gara pubblica a norma del «Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teil A (VOB/A)».
3. a) Essen — Rüttenscheid.
b) Sovrappasso «Rüttenscheider Str.» ivi compresi i muri di sostegno, i lavori stradali e di drenaggio per la costruzione della nuova arteria B 288 :
asportazione di terra : 86 000 m³ ;
sabbia ghiaiosa : 16 000 m³ ;
pilastri Ø 1,20 m : 154 m ;
struttura portante : 800 m² ;
tondino per cemento armato : 319 t ;
acciaio preteso : 34 t ;
cemento B 300 — B 450 : 4 700 m³ ;
condotte in grès NW 300 : 365 m ;
condotte in cemento armato NW 600 : 90 m ;
calcestruzzo asfaltico e asfalto colato : 800 m²,
ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali.
c) Le offerte devono comprendere tutte le prestazioni, talché saranno respinte le offerte parziali.
d)
4. Termine di esecuzione : 480 giorni lavorativi a decorrere dall'aggiudicazione dei lavori.
5. a) Landesstraßenbauamt Essen ; vedasi punto 1.
b) 14 giugno 1974.
c) Costo del capitolato di appalto : 50 DM da versare sul conto n. 3602471 del «LSBA Essen» presso la Stadtsparkasse Essen.
La ricevuta di pagamento con l'indicazione «Brücke B 288 / Rüttenscheider Str., Essen» va allegata alla richiesta di documentazione.
La documentazione sarà spedita a mezzo posta.
6. a) 17 luglio 1974, ore 11.00.
b) Vedasi punto 5 a).
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti o loro mandatari.
b) 17 luglio 1974, ore 11.00, all'indirizzo indicato sub 5 a) (stanza 911).
8. Cauzione : 5 % dell'importo dell'offerta, da versare entro 8 giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione.
Si accettano esclusivamente fidejussioni di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma del «Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teil B (VOB)» e a norma delle condizioni contrattuali supplementari per l'esecuzione di opere stradali (ZVStra).
- 10.
11. La richiesta di documentazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti :
— fatturato degli ultimi tre esercizi, nella misura in cui esso riguarda opere edili e altre prestazioni comparabili con quelle da appaltare, inclusa la quota in associazioni consortili o in collaborazione con altri offerenti ;
— esecuzione negli ultimi tre esercizi di prestazioni comparabili con quelle da appaltare ;
— numero medio annuo degli effettivi occupati negli ultimi tre esercizi, eventualmente articolato per categorie professionali ;
— attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori da appaltare ;
— iscrizione all'albo professionale nella sede o residenza dell'offerente ;
sempreché tali informazioni non siano già in possesso dell'autorità committente.
12. Circa 3 mesi.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A l'appalto verrà aggiudicato all'offerta più ricevibile sotto tutti gli aspetti tecnici ed economici.
- 14.
15. 29 maggio 1974.

Procedura ristretta

1. Department of the Environment, Property Services Agency, Directorate of Social and Research Services, Contract Section B Block room 225, Whitgift Centre Wellesley road, Croydon, Surrey CR9 3LY, England.

2. L'offerta più bassa ricevibile in gara tra concorrenti selezionati.

3. a) Fire research station, Centro di ricerche antincendi Boreham Wood, Hertfordshire.

b) Consegna chiavi in mano di laboratori, uffici, sala calcolatori, sala di riunione, magazzini con relativi lavori esterni.

c) L'ente appaltante designerà i subappaltatori prescelti per la realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici.

L'ente appaltante fornirà i rivestimenti per i pavimenti e gli impianti della luce fluorescente.

Costo preventivo: £ 1 500 000. Sarà stipulato un unico contratto, ma la consegna avrà luogo in più fasi.

d) I computi metrici saranno solo approssimativi.

4. Due anni dalla data d'apertura dei cantieri.

5. Qualora un gruppo d'imprenditori presenti un'offerta ricevibile, ogni membro del gruppo dovrà impegnarsi per iscritto a rispondere separatamente ed in solido dell'esecuzione del contratto.

6. a) 31 luglio 1974.

b) Vedasi punto 1.

c) Lingua inglese.

7. Ottobre 1974.

8. — Certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa ad un albo professionale o al « Companies Register » del Regno Unito o della Repubblica d'Irlanda.

— Bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio con indicazione del fatturato relativo a lavori edili.

— Indicazione delle qualifiche tecniche del personale direttivo e di sorveglianza responsabile dell'esecuzione dei lavori, con indicazione di eventuali precedenti esperienze in lavori edili eseguiti secondo la prassi del Regno Unito.

— Elenco dei lavori per un importo superiore ad 1 milione di u.c. eseguiti negli ultimi 5 anni, con indicazione del valore e dell'ubicazione di ciascuno di essi, nonché dell'ente appaltante.

— Raggiugli sui mezzi d'opera disponibili per l'esecuzione dei lavori.

— Specificare se l'imprenditore intende servirsi di manodopera propria o di maestranze assunte in loco.

Nota: Le società belghe o italiane possono presentare un « Certificato di iscrizione » in luogo dei documenti richiesti al primo, secondo e quarto trattino.

9. Vedasi punto 2.

10. Le offerte e i documenti relativi dovranno essere prezzati in £ sterline. Il contratto si baserà sulle « General Conditions of Government Contracts for building and civil engineering works, technical specifications, drawings and bills of quantity ».

Saranno ammesse variazioni dei prezzi dei materiali e della manodopera; acconti mensili o quindicinali sulla base della valutazione delle prestazioni compiute e dei materiali forniti in cantiere. I pagamenti verranno effettuati in £ sterline.

11. 30 maggio 1974.

Procedura ristretta

1. Department of the Environment, Property Services Agency, Directorate of Social and Research Services, Contract section B, Block room 219 Whitgift Centre Welsley Road, Croydon, Surrey CR9 3LY England.
 2. Licitazione privata.
 3. a) Centro di riabilitazione industriale « Preston Lancashire », Inghilterra.
 b) Costruzione e ultimazione di un centro di riabilitazione industriale di 200 posti, comprendente laboratori, magazzini, uffici, pensionato, mensa, sale di ricreazione, sezione medica e alloggi per il personale.
 c) È consentito il subappalto per i servizi di riscaldamento e di acqua calda, per gli impianti elettrici cucina, per l'assetto di spazi verdi e per gli ascensori. L'ente committente fornirà: cucine, fornelli elettrici, impianti per la luce a fluorescenza e lampade, impianti intincendio, rivestimento per i pavimenti, attrezzature e macchine utensili. Il costo globale dei lavori è stimato a £ 1 750 000 — 2 000 000.
 d) Progetti a cura dell'ente committente.
 4. 27 mesi dalla data d'inizio dei lavori.
 5. Qualora sia un consorzio di appaltatori a presentare un'offerta accettabile ciascuna impresa che ne fa parte risponderà, in solido ed individualmente, del buon adempimento del contratto.
 6. a) 2 settembre 1974.
 b) Vedasi punto 1.
 c) Lingua inglese.
 7. Approssimativamente il 4 novembre 1974.
 8. — Certificato d'iscrizione dell'impresa ad un albo professionale o al « Companies Register » del Regno Unito o d'Irlanda.
 - Bilancio degli ultimi tre esercizi comprendente una specificazione del fatturato per lavori edili.
 - Specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, con indicazione delle opere edili già realizzate precedentemente nel Regno Unito.
 - Elenco dei progetti per un importo superiore a 1 milione di u.c. realizzati negli ultimi cinque anni con indicazione del valore nonché dell'autorità committente.
 - Attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori.
 - Specificare se l'imprenditore intende servirsi della manodopera propria oppure fare assegnamento su manodopera reclutata in loco.
- Nota: Le imprese belghe e italiane possono presentare un certificato d'iscrizione invece dei documenti di cui al primo, secondo e quarto trattino.
9. Vedasi punto 2.
 10. Le offerte e i relativi documenti devono essere espressi in sterline.
 Il contratto sarà basato sulle « General Conditions of Government Contracts » per la costruzione delle opere d'ingegneria civile, specificazioni tecniche, piani ed elenco dei materiali. Saranno consentite oscillazioni dei prezzi per salari e materiali. Acconti mensili saranno pagati in base allo stato di avanzamento dei lavori eseguiti e dei materiali consegnati in loco.
 I pagamenti previsti dal contratto saranno effettuati in sterline.
 11. 30 maggio 1974.

Procedura ristretta

1. Stadt Helmstedt, D 3330 Helmstedt, Markt 1.
 - c) Lingua tedesca.
 2. Bando di gara ristretta con richiesta pubblica di offerta in conformità del VOB/A, edizione 1973.
 3. a) Helmstedt, Stobenstraße.
 - b) Costruzione di una piscina coperta con vasche per il nuoto, per i tuffi dal trampolino, per principianti, a fondo regolabile, sauna, ristorante, vani accessori e scantinati, attrezzature tecniche ed alloggio di servizio. Cubatura : 24 200 m³.
L'esecuzione prevede prevalentemente l'impiego di elementi prefabbricati in cemento armato.
I lavori in terra verranno appaltati separatamente.
 - c) Esiste la possibilità di presentare offerte per una sola, per diverse o per tutte le opere.
 - d)
 4. Inizio dei lavori : autunno 1974.
Tempo di esecuzione : 18 mesi.
 5. Con la presente domanda si fa obbligo di dichiarare l'intenzione di formare un consorzio di offerenti, segnalando i probabili componenti di tale consorzio.
 6. a) 1° luglio 1974.
 - b) Architekten Dipl. Ing. Schmedje, Rintz, Klünder, D 2 Hamburg 20, Unnastr. 3.
 7. 15 luglio 1974 contro versamento dei seguenti importi :
 - per tutte le opere (appaltatore principale) DM 400,
 - per le opere principali : cemento armato, costruzione elementi prefabbricati, lavori d'intonaco, cadauno DM 75,
 - per le opere ausiliarie : cadauno DM 25,C.C.P. Hamburg 30 6004-208.
 8. Gli offerenti devono documentare di essere in grado, in base alle loro condizioni economiche e alle attrezzature tecniche disponibili, di eseguire il complesso oggetto dell'appalto nella sua totalità o singole opere del medesimo.
 9. Non sussiste alcun diritto di partecipazione alla gara.
Non si potranno fornire informazioni relative all'ammissione o meno alla gara.
 10. Ulteriori informazioni sull'entità delle prestazioni si possono ottenere presso gli architetti.
 11. 29 maggio 1974.
-

Procedura ristretta (1)

1. Zetland County Council, per I. R. Clark, ACCA, IPFA, AMBIM, County Clerk and General Manager, County Buildings, Lerwick, Shetland Islands, United Kingdom.
2. Special award criteria as applied to offers received from selected contractors.
3. a) Brae — Shetland Islands (40 km north of Lerwick).
b) Construction camp (first phase) for 600 persons in single room accommodation with communal facilities.
100 No 4 apartment (5 person) houses; terraced and/or semi-detached.
6/7 classroom school with ancillary accommodation.
All above to include for construction of external roads, pavements, sewers, drains, water services and street lighting.
Housing and school on one site; construction camp on separate site.
c) Contractors may tender for any or all of the above three projects.
d) 'Package deal — Design and Build' type of contract for all trades using contractors standard system(s).
4. All works within one year of date for possession of works.
5. Current RIBA schedule of conditions of building contract (local authority edition with quantities) 1963 as amended by the Scottish Supplement 1969.
6. a) 19 June 1974.
b) See item 1.
c) English.
7. 22 June 1974.
8. Article 24, Article 25 (a), (b) and (c), and Article 26 (a), (b), (c), (d) and (e).
9. Most economic tender (e.g. price, period for completion, running costs, profitability, technical merit).
- 10.
11. 30 May 1974.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

TURKISH ELECTRICITY AUTHORITY

ANKARA-TURKEY

380 kv/154 kv/31.5 kv/15.8 kv. Switchyard equipment shall be purchased for the 4×300 Mw. Afsin-Elbistan Thermal Power Plant, Turkey.

1. Firms who wish to bid, must have supplied and provided the engineering, manufacture, erection and/or erection supervision services of at least three installations of similar characteristics and put them into operation successfully.
2. Bidders are required to submit with their bid, documents which certify that they have enough experience to perform this work.
3. Bids will be received until 3 p.m. on 1 October 1974 at the address below of the Turkish Electricity Authority.
4. Bidders can obtain the Bidding Specification from the following address from 1 June 1974 against payment of 1 000 TL. per set.

TÜRKIYE ELEKTRİK KURUMU
Santrallar Dairesi Başkanlığı
Necatibey Cad. No. 3 Maro Han Kat 5
Sıhhiye — Ankara, Turkey

5. The Turkish Electricity Authority is not subject to Turkish Law No 2490.